

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1513 DEL 20/09/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON “ACCADEMIA DI SCIENZE COMPORTAMENTALI E COGNITIVE – SCUOLA QUADRIENNALE DI PSICOTERAPIA - ASCCO” PER TIROCINI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PSICOTERAPIA, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 18 MARZO 1989, N. 56. RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE  
Anno Proposta: 2024  
Numero Proposta: 1576/24

Il Responsabile “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive (ASCCO), con sede legale a Cornaredo (MI), ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una nuova Convenzione per l’espletamento di tirocini in attività pratica finalizzati alla specializzazione in psicoterapia dei propri allievi, in considerazione della scadenza della precedente adottata con Deliberazione n. 638 del 09.04.2021.

In proposito si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;
- in merito alla titolarità della richiedente quale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, si prende atto che ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, la stessa è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 27.10.2003, pubblicato nella G.U. del 25 novembre 2003, Serie generale n. 274.

In ordine a quanto sopra si rileva che, a livello aziendale, le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive (ASCCO) con sede legale a Cornaredo (MI),

per lo svolgimento di tirocini, ai sensi dell'art. 3 della Legge 18 marzo 1989, n. 56, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

## **ACCADEMIA DI SCIENZE COMPORTAMENTALI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**TRA**

**L'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia (ASCCO) riconosciuta con D.M. del 27/10/2003 e del 26/05/2023**, con sede legale a Cornaredo (MI) piazzetta dell'Olmo 2, CAP 20010, e sedi didattiche a Parma, piazza Ravenet 5, CAP 43100, e a Milano, via Ergisto Bezzi 79/A - codice fiscale 06261360967, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata nella persona della dottoressa Francesca Pergolizzi, nata a Messina il 10.04.1951

**E**

**L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica"** con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata "Azienda/Soggetto Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20-02-1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

### **PREMESSO CHE**

- la legge 18.2.1989, n.56 disciplina l'ordinamento della professione di Psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività terapeutica;
- in particolare l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia od in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti;
- la legge 9.5.1989, n.° 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- il D.M. 11.12.1998 n.° 509 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;
- l'art. 8 del citato D.M. 509/1998 prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati;
- la Scuola Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive con D.M. 27.10.2003 è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con sede didattica a Parma, in piazza Ravenet 5;
- la Scuola Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive con D.M. 26.05.2023 è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con sede didattica a Milano, via Ergisto Bezzi 79/A

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Attivazione del tirocinio**

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture atte alla psicoterapia soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore (numero di soggetti accolti 3).

#### **Art. 2 Natura del tirocinio**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, psicologo e psicoterapeuta, indicato dal soggetto ospitante

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile.

4. La durata del tirocinio è stabilita in 150 ore.

5. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

### **Art. 3 Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

### **Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.

2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

4. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

### **Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura in cui si svolge psicoterapia, presso la quale si effettuerà il tirocinio.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.

4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

### **Art. 6 Trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.

4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti in materia di protezione dei dati personali come sanciti dal nuovo Regolamento europeo n° 679/2016 e sue s.m.i.

#### **Art. 7 Durata**

La presente convenzione, avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, sarà rinnovata dietro espressa richiesta del Soggetto Promotore, previa disponibilità del Soggetto Ospitante.

#### **Art. 8 Imposte**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; l'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del Soggetto Promotore.

#### **Art. 9 Rinvio**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il Soggetto promotore:

Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive  
Il Rappresentante Legale  
(Dr.ssa Francesca Pergolizzi)

Il Soggetto ospitante:

Il Direttore Generale  
Azienda ULSS 8 Berica  
(Dr.ssa Patrizia Simionato)